



Dallo Studio Amato di Roma, 18 settembre 2020

## I voucher per la mobilità sostenibile concessi ai dipendenti rientrano nella soglia dei fringe benefit

Risposta AE ad interpello n. 293 del 31 agosto 2020.

**L'articolo 51, comma 1, del TUIR**, stabilisce che «*Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro*».

Dal cosiddetto **principio di onnicomprensività** restano escluse le tassative deroghe stabilite dallo stesso articolo.

Il **comma 2 lettera d)** stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente "*le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici*".

Ricordiamo che le indennità sostitutive sono da assoggettare interamente a tassazione, mentre non concorrono "le somme erogate a titolo di rimborso alla generalità dei dipendenti..."

I cosiddetti buoni mobilità, sono "voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale".

Il dipendente, quindi non fruisce né di un servizio di trasporto né di somme per l'acquisto di abbonamenti al trasporto, pertanto **il buono concorre pienamente alla formazione della base imponibil**e in forza del detto principio di onnicomprensività.

Lo stesso, però, ricade nella previsione del comma 3, ultimo periodo, rimanendo non concorrente alla formazione del reddito se "*il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati* sia complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito".

Va aggiunto che **l'articolo 112 del DL 104/2020** (cosiddetto Agosto) **ha raddoppiato la quota esente per il 2020 da 258,23 a 516,46 euro**.

